SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

DEL COMUNE DI VICENZA

LOTTO N. 7 FINE ART

CIG 9468957E7F

IL SOTTOSCRITTO:		NATO A	
IL	CODICE FIS	SCALENATO A	
DELL'IMPRESA			
CON SEDE LEGALE IN _			
CON SEDE SECONDARI	A E OPERATIVA IN		
TELEFONO	FAX	PEC	
EMAIL			
VIA	N	CAP	
P.IVA		CODICE FISCALE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
=		smi, pienamente consapevole delle sanzioni ti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,	penali previste
- avendo conoscenza integra	ale di tutte le circostanze gene	erali e speciali concernenti il rischio in oggetto);
-	•	tolato Speciale di Appalto (Polizza di Assic licata come "opzione migliorativa" e che:	urazione) salvo
□ i testi delle opzio parte dei document	•	ative sono riportati nel Capitolato Speciale di	Polizza facente
□ in assenza di espr	essa accettazione della variant	te migliorativa si intenderà offerta l'opzione l	base.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

VARIANTE 1 MASSIMALE A P.R.A. (SCHEDA UBICAZIONI E BENI ASSICURATI)		
OPZIONE BASE € 25.000.000,00	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA1A € 30.000,000	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 20 PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA
OPZIONE MIGLIORATIVA 1B € 35.000,000	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 25 PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA

VARIANTE 2		
DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONE DI RINNOVO - (Sezione 2 – Art. 3 OPZIONE BASE L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale. Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l'attivazione dell'opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo. Il premio di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza o alla scadenza dell'eventuale rinnovo annuale concordato, salvo l'attivazione della proroga temporanea di cui all'ultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto.	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA2 L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 1 mese rispetto alla scadenza contrattuale e la Società si impegna sin da ora a rinnovare la copertura assicurativa alle condizioni in essere. Seguito ricezione della richiesta di rinnovo, la Società provvederà ad emettere appendice a contrattualizzazione della nuova scadenza. Il premio di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5 PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA

VARIANTE 3		
DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO DALL'ASSICURAZIONE (Sezione 2 – Ar	t. 7)	
OPZIONE BASE Art. 7 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazioneomissis 7.3) Recesso a seguito di sinistro Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione Omissis	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA3 Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazioneomissis 7.3) Recesso a seguito di sinistro Tale condizione non si applica al presente contrattoomissis	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA

VARIANTE 4		
BENI ASSICURATI (Sezione 3 – Art. 2)		
OPZIONE BASE Art. 2 – Beni assicuratiomissis Omissione della garanzia MOSTRE TEMPORAEE ORGANIZZATE DAL CONTRANTE Omissis	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA4A Art. 2 – Beni assicuratiomissis Inserimento della garanzia MOSTRE TEMPORAEE ORGANIZZATE DAL CONTRANTE (sottolimite € 150.000) Omissis	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA
OPZIONE MIGLIORATIVA4B Art. 2 – Beni assicuratiomissis Inserimento della garanzia MOSTRE TEMPORAEE ORGANIZZATE DAL CONTRANTE (sottolimite € 300.000) Omissis	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA

VARIANTE 5 TRASPORTO BENI ASSICURATI (Sezione 3 - Art.8)							
OPZIONE BASE	L'OPZIONE	BASE	NON	In	caso	di	non
Art. 18 – Trasporto opere assicurate	PREVEDE AS	SEGNAZIO	NE DI	acce	ettazione		

omissis Valore complessivo singolo viaggio 300.000,00 Omissis	PUNTEGGIO: 0 PUNTI	dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 4 Art. 18 – Trasporto opere assicurateomissis Valore complessivo singolo viaggio € 500.000,00 Omissis	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 10 PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA

VARIANTE 6 TRASPORTO – Art. 18 Trasporto opere assicurate		
OPZIONE BASE Art. 18 – Trasporto opere assicurateomissis Omissione della garanzia "TRASPORTI SU STRADA EFFETTUATO SPECIFICATAMENTE A CURA COMUNE/€50.000"omissis	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: 0 PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA6 Art. 18 – Trasporto opere assicurateomissis Inclusione della garanzia "TRASPORTI SU STRADA EFFETTUATO SPECIFICATAMENTE A CURA COMUNE/€ 50.000"omissis	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA

VARIANTE 7 ANTICIPO INDENNIZZI– Art. 13 Sez. 4		
OPZIONE BASE Art. 13 – Anticipo Indennizziomissis Omissione della garanzia "Anticipo Indennizzi"omissis	L'OPZIONE BASE NON PREVEDE ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO: O PUNTI	In caso di non accettazione dell'opzione migliorativa si intenderà offerta l'opzione base
OPZIONE MIGLIORATIVA 6 Art. 13 – Anticipo Indennizziomissis Inclusione della garanzia "Anticipo Indennizziomissis	IN CASO DI ACCETTAZIONE VERRANNO ASSEGNATI: 5PUNTI	□ ACCETTATA □ NON ACCETTATA

Relativamente all'art. 21 Misure restrittive	(SanctionLimitationsExclusionClause)	si intende	quotare la
seguente versione (la scelta non comporterà a	lcuna attribuzione di punteggio)		
VERSIONE 1 –Le Parti riconoscono che l'Italia adot	ta o è parte di organizzazioni internazionali che a	adottano pro	vvedimenti di

embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione

di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alc copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcime	on sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento cun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale ento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, Jnite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti Unito o degli Stati Uniti d'America.
sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qua	n sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai alsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni cori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle ali.
PRECISAZIONE: nel caso in cui non venga eser quotata la versione 1	rcitata la scelta tra la versione 1 e la versione 2 si intenderà
LUOGO E DATA	TIMBRO, FIRMA E QUALIFICA DEL SOTTOSCRITTORE
	7b(10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13